



## AREE DI SALVAGUARDIA (Regolamento Regionale 8 del 08/08/2019)

### Aree di Salvaguardia

Le **aree di salvaguardia** costituiscono **aree protette** ai sensi degli articoli 6 e 7 della **direttiva 2000/60/CE** del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e dell'Allegato IV, punto 1, lettera i) alla direttiva medesima.

## Riferimenti normativi

- **Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000**

(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)

- **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

(Norme in materia ambientale)

- **Legge Regionale 10 dicembre 2009, n. 25**

(Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche)

- **Piano regionale di Tutela delle Acque**

(approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 28/08/2018, n. 260)

DETTANO NELLA  
REGIONE UMBRIA

norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle **acque** superficiali e sotterranee **destinate al consumo umano.**

## Situazione in Umbria

Nel **2017** la Regione Umbria, nell'ambito dell'aggiornamento del **Piano di Tutela delle Acque**, ha chiesto e ottenuto dall'AURI una nuova e completa trasmissione di tutti gli studi di perimetrazione degli ex ATO.

I punti di captazione identificati e raggruppati per sub ambito, rilevati nel primo progetto di perimetrazione risultano:

| AURI                   | Punti di captazione di <b>importanza</b> |                      |                    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                        | Strategica (di tipo A)                   | Generale (di tipo B) | Locale (di tipo C) |
| Sub Ambiti n. 1 e n. 2 | 16                                       | 11                   | 240                |
| Sub Ambito n. 3        | 17                                       | 33                   | 290                |
| Sub Ambito n. 4        | 13                                       | 8                    | 120                |
| <b>TOTALE</b>          | <b>46</b>                                | <b>52</b>            | <b>650</b>         |

## Regolamento regionale n.8 del 08/08/2019

La Giunta regionale in data 08/08/2019 ha approvato il **Regolamento regionale n. 8** recante “*Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*” che detta norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (pubblicato sul S.O. del BUR n. 1 – serie generale n. 42 del 14/08/2019)

A tal fine, in particolare:

- a) stabilisce i **criteri per l'individuazione, la delimitazione e la protezione delle aree di salvaguardia** delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- b) **definisce i vincoli e le attività consentite** nelle aree di salvaguardia;
- c) **attua il controllo e la gestione del territorio.**

## Regolamento n.8: Adempimenti AURI

Nello stesso Regolamento si prevedono i seguenti **adempimenti per AURI**:

- (art. 21, comma 1) **predisposizione/adeguamento e presentazione alla Giunta regionale delle proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia - già trasmesse alla Regione nel 2017 - previa consultazione con le associazioni di categoria, le associazioni professionali e le associazioni di protezione ambientale presenti sul territorio regionale, il tutto entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso regolamento (14 novembre 2019)**
- (art. 21, comma 3) presentare **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, la proposta di delimitazione per le captazioni non ricomprese nelle perimetrazioni di cui al precedente punto**, esistenti alla medesima data di entrata in vigore del Regolamento, previa consultazione con le associazioni di categoria, le associazioni professionali e le associazioni di protezione ambientale presenti sul territorio regionale (**14 agosto 2020**);
- (art. 21, comma 11) L'AURI può **chiedere alla Giunta regionale la modifica dell'Allegato Tecnico** al Regolamento.

## Aree di salvaguardia

### CAPTAZIONE (Sorgente – Pozzo)

DISTANZA



ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

ZONA DI RISPETTO (Ristrette)  
ZONA DI RISPETTO (Allargata)

ZONA DI PROTEZIONE

## Aree di salvaguardia: ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

La zona di tutela assoluta è costituita dall'**area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni**, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.

Non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni e, comunque, **deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza della captazione o all'insieme di captazioni**.

**È acquisita al demanio regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata all'AURI che la esercita attraverso il gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito gestore SII.**

**L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato** dal gestore SII ed alle autorità di controllo.



**Aree destinate al solo  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

## Aree di salvaguardia: ZONA DI RISPETTO

La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

Il **dimensionamento e la geometria** della zona di rispetto dipendono dalla **tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata**.

Relativamente agli acquiferi protetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

## Vincoli relativi alle zone di rispetto

Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate

**NON è consentito l'insediamento dei centri di pericolo**

**NON è consentito lo svolgimento di alcune attività**

- **dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati**
- **accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi**
- **spandimento di concimi chimici e fertilizzanti**
- spandimento di **pesticidi**
- **la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade**
- **aree cimiteriali;**
- **esercizio dell'attività estrattiva**
- **apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee**
- **realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
- **centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli**
- **pozzi perdenti e fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature**

## Vincoli relativi alle zone di RISPETTO **RISTRETTE**

Nelle zone di rispetto **ristrette**

**NON** è in ogni caso consentito

- realizzazione di impianti e strutture di depurazione di acque reflue
- attività industriali ed artigianali soggette ad autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose
- realizzazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del S.I.I.
  - la realizzazione di opere viarie e ferroviarie

## Aree di salvaguardia: ZONA DI PROTEZIONE

La **zona di protezione** è individuata all'interno dei bacini imbriferi, **comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.**

Con la delimitazione della zona di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde, le relative emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

**La zona di riserva è l'area interessata da risorse idriche pregiate. Tale zona è delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.**

## Vincoli relativi alle zone di protezione

Nelle zone di protezione

NON è consentito l'insediamento dei centri di pericolo

NON è consentito lo svolgimento di alcune attività

- dispersione di fanghi e acque reflue non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
- spandimento di concimi chimici e fertilizzanti
- spandimento di pesticidi
- esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;
- apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto
- apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti



**Nelle Aree di RISPETTO e PROTEZIONE  
VERRANNO APPOSTI VINCOLI STRINGENTI**

## Aree di salvaguardia: Esempio di AREE DI SALVAGUARDIA



● Zona di TUTELA ASSOLUTA

●● Zona di RISPETTO